



COMUNE DI SOVIZZO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
OCCASIONALE E TEMPORANEO
DEI LOCALI, DEGLI SPAZI E DELLE
ATTREZZATURE
DI PROPRIETÀ COMUNALE**

Regolamento approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2022

Sommario

ART. 1 - FINALITÀ	1
ART. 2 - OGGETTO	1
ART. 3 - INDIVIDUAZIONE UNITÀ RESPONSABILE	1
ART. 4 - DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI E SPAZI	1
ART. 5 - SOGGETTI CON DIRITTO DI RICHIEDERE LA CONCESSIONE.....	2
ART. 6 - RICHIESTA	2
ART. 7 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI	3
ART. 8 - TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	4
ART. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DI LOCALI, SPAZI ED ATTREZZATURE	5
ART. 10 - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DANNI E SANZIONI.....	6
ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI	7

ART. 1 - FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale intende, con il presente regolamento, valorizzare l'utilizzo di locali o spazi di proprietà comunale destinandoli, oltre che a proprie attività istituzionali, ad iniziative di carattere culturale, artistico, sportivo, sociale e ricreativo, organizzate da Enti Pubblici, Associazioni, Comitati, Istituzioni Scolastiche ed in genere enti esponenziali di interessi collettivi aventi sede e residenza nel Comune.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso occasionale e temporaneo dei seguenti locali di proprietà comunale:
 - a) i locali, gli spazi, i servizi annessi e le attrezzature di proprietà comunale esistenti presso la Sala Conferenze comunale e la Sala Consiglio comunale, siti presso la sede municipale in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 21;
 - b) in orario extrascolastico, i locali, gli spazi scolastici, i servizi annessi, le relative strutture fisse e le attrezzature delle palestre, l'auditorium, l'impianto sportivo di proprietà comunale, facenti parte dell'Istituto comprensivo statale di Sovizzo e ubicati nei plessi della scuola secondaria di 1° grado "A. Moro", della scuola primaria di Sovizzo "D. Chiesa" e della scuola primaria di Tavernelle "G. Rodari".
2. Per uso **occasionale** si intende l'uso di locali richiesto per lo svolgimento di iniziative di durata limitata, che si esauriscono in singole giornate.
3. Per uso **temporaneo** si intende l'uso di locali richiesto per lo svolgimento di iniziative o attività stabilite su giorni o periodi ricorrenti in date e orari prefissati.
4. La concessione per l'uso **continuativo** dei locali, spazi ed attrezzature di proprietà comunale, di norma annuale o pluriennale, è demandata alla Giunta comunale e sarà disciplinata sulla base di una apposita convenzione tra il Comune di Sovizzo ed i concessionari.
5. L'elenco dei locali e degli spazi di cui al presente regolamento potranno subire variazioni ed essere aggiornati, con deliberazione della Giunta Comunale, a seconda delle disponibilità maggiore o minore e le accertate esigenze dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto dei principi dell'interesse pubblico prevalente.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE UNITÀ RESPONSABILE

1. In relazione alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., l'unità responsabile della gestione degli immobili in oggetto, limitatamente ai locali da concedersi in uso occasionale e/o temporaneo, è individuata nell'Area Segreteria – Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

ART. 4 - DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI E SPAZI

1. I locali, gli spazi e i servizi annessi, di cui all'art. 2, possono essere concessi esclusivamente per attività compatibili con le caratteristiche strutturali degli stessi ed in conformità alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, anche se non specificatamente elencati nel presente Regolamento.
2. L'utilizzo dei locali è riservato, in via prioritaria, allo svolgimento delle attività istituzionali

dell'Amministrazione Comunale, all'esecuzione delle manifestazioni promosse o patrocinate dalla stessa e all'esercizio delle iniziative degli Istituti scolastici pubblici e delle associazioni iscritte all'albo comunale.

3. In via ordinaria, i locali e gli spazi possono essere utilizzati per lo svolgimento di:
 - mostre, esposizioni, conferenze, convegni, congressi, incontri, seminari, riunioni, dibattiti;
 - assemblee di associazioni, consorzi, enti;
 - altre iniziative aventi finalità ricreativo-culturali-sociali.
4. Potranno accedere alle strutture solo i soggetti che risultino in possesso della concessione comunale.
5. L'uso dei locali e degli spazi è vincolato alla capienza massima di persone prevista per legge, fatte salve eventuali restrizioni dovute a particolari situazioni e/o a ulteriori e contingenti disposizioni di Legge.
6. I locali non possono essere concessi per il deposito o il magazzinaggio di materiale ed attrezzature proprie e comunque per attività non compatibili con le finalità previste dal presente regolamento.
7. L'uso dei locali e degli spazi non può essere concesso per attività aventi carattere economico relative alla presentazione di prodotti commerciali, assicurativi, previdenziali, turistici, professionali, ecc.
8. La Giunta Comunale ha facoltà di concedere l'uso dei locali degli spazi ed attrezzature per l'esecuzione di altre attività/iniziativa non contemplate nel presente articolo, a condizione, in ogni caso, che abbiano carattere pubblico e sociale.

ART. 5 – SOGGETTI CON DIRITTO DI RICHIEDERE LA CONCESSIONE

1. Hanno titolo a presentare domanda per la concessione in uso occasionale o temporaneo dei locali e spazi di cui al precedente art. 2 i soggetti sottoindicati:
 - enti pubblici e assimilati;
 - associazioni e gruppi spontanei iscritti all'albo comunale delle associazioni;
 - organismi ed istituzioni scolastiche locali;
 - gruppi consiliari che abbiano ad oggetto lo svolgimento del mandato.
2. La Giunta Comunale ha facoltà di concedere l'uso dei locali degli spazi ed attrezzature ad altri soggetti non contemplati nel presente articolo;
3. Non hanno titolo a presentare domanda per la concessione in uso occasionale e/o temporaneo dei locali e spazi di cui al precedente art. 2 i soggetti privati.

ART. 6 – RICHIESTA

1. La richiesta d'utilizzo occasionale o temporaneo dei locali, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista per l'utilizzo richiesto, e redatta

su apposito modulo in carta libera predisposto dall'Ufficio URP.

2. Eventuali richieste effettuate con minor preavviso saranno valutate in base alla disponibilità dei locali ed alle esigenze organizzative.
3. Essa deve indicare chiaramente:
 - la natura giuridica del soggetto richiedente con l'indicazione degli elementi di identificazione della persona abilitata ad esercitare la rappresentanza nei confronti di terzi;
 - l'indicazione dei giorni e degli orari in cui si desidera disporre del locale;
 - le generalità complete del richiedente, il recapito, il numero telefonico, l'indirizzo email;
 - motivo e finalità dell'iniziativa e relativo programma;
 - numero dei partecipanti previsti;
 - eventuale modalità di accesso al pubblico (riservato, solo invitati, aperto, gratuito, ecc.);
 - dichiarazione di accettazione incondizionata del regolamento di utilizzo dei locali comunali;
 - ogni altra notizia ritenuta utile.
4. Nel caso di più richieste di concessione per lo stesso giorno ed ora, la precedenza è accordata alla domanda pervenuta per prima all'Ufficio Protocollo.
5. Ogni successiva variazione al programma d'utilizzo presentato ed autorizzato deve essere comunicata all'URP almeno cinque giorni prima dell'uso, pena l'impossibilità d'essere accolta e la revoca dell'autorizzazione.
6. La revoca della concessione del locale per mancata o tardiva comunicazione della variazione d'uso e la rinuncia all'utilizzo del locale già autorizzato non comunicata almeno cinque giorni prima della data prevista, comportano comunque il pagamento della tariffa se prevista.

ART. 7 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI

1. I locali, gli spazi e le attrezzature di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) sono a disposizione dell'Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo durante l'orario scolastico, mentre per la parte restante della giornata sono gestiti dal Comune, che può concederli in uso secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Entro il 31 luglio di ciascun anno l'Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo deve fornire al Comune di Sovizzo un prospetto riepilogativo degli orari pomeridiani liberi da attività scolastiche e disponibili per attività extrascolastiche, valido per l'anno scolastico successivo, in modo da consentire al Comune di predisporre la programmazione dei calendari di utilizzo in orario extrascolastico.
3. Le richieste di utilizzo in orario extrascolastico dei locali, spazi e attrezzature di cui all'art. 2 comma 1 lettera b), ad esclusione dell'auditorium, devono ottenere il nulla osta preventivo delle competenti autorità scolastiche interessate nell'ambito della propria attività istituzionale all'uso dei locali stessi.
4. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvederà ad inoltrare richiesta di nulla osta al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo.

5. Il Comune di Sovizzo, non ricevendo alcuna risposta scritta entro massimo 5 giorni lavorativi dall'Istituto Comprensivo Statale, applicherà la regola del silenzio assenso e procederà alla concessione del locale.
6. Qualora rispetto ai locali, spazi e attrezzature di cui all'art. 2 comma 1 lettera b), oggetto della richiesta di utilizzo, sussistano una o più delle convenzioni di cui all'art. 2 comma 4, i titolari delle Convenzioni dovranno esser preventivamente interpellati in merito alla concessione in uso dei locali.
7. Le esigenze d'uso dei locali comunali da parte di soggetti convenzionati con l'Ente hanno carattere prioritario rispetto alle richieste di uso temporaneo dei locali comunali.
8. Nel caso di richieste di utilizzo dell'auditorium in orario extrascolastico l'URP ne darà mera comunicazione all'Istituto Comprensivo Statale.
9. L'Istituto Comprensivo Statale in orario extrascolastico non potrà concedere direttamente a gruppi, associazioni, società ed enti terzi gli spazi anche solo per utilizzo occasionale o temporaneo. Tali soggetti dovranno invece essere autorizzati dal Comune di Sovizzo, previa presentazione allo stesso di specifica istanza.
10. Qualora l'Istituto Comprensivo Statale, per sopravvenute esigenze, necessiti di utilizzare in orario extrascolastico gli spazi di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) dovrà farne espressa richiesta al Comune.

ART. 8 - TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei locali può essere subordinato al pagamento di una tariffa determinata con provvedimento della Giunta Comunale, la quale stabilisce anche le particolari casistiche nelle quali dovrà essere applicato tale pagamento.
2. Sono compresi nella tariffa:
 - l'illuminazione e il riscaldamento o condizionamento dell'aria, se in dotazione al locale;
 - l'uso delle attrezzature, l'impianto microfonico, di amplificazione e di videoproiezione, e altre attrezzature se in dotazione al locale;
 - il servizio di custodia della struttura, se previsto.
3. Il richiedente, ove previsto, deve provvedere al pagamento anticipato della tariffa di autorizzazione secondo le modalità che verranno comunicate al momento della richiesta.
4. La mancata fruizione dei locali da parte dei soggetti autorizzati, per cause da essi dipendenti, non darà diritto ad alcun rimborso.
5. Il mancato pagamento e l'omessa presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle tariffe preclude l'utilizzo dei locali.
6. Sono in ogni caso escluse dal pagamento del corrispettivo:
 - le attività organizzate dal Comune di Sovizzo o dai soggetti che gestiscono un servizio pubblico per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale;
 - le manifestazioni patrocinate dal Comune di Sovizzo;
 - le iniziative promosse da Enti pubblici e assimilati;

- le manifestazioni e le attività proposte dagli Istituti scolastici pubblici e dalle pubbliche assistenze;
 - le iniziative di gruppi consiliari che abbiano ad oggetto lo svolgimento del mandato;
 - le associazioni e gruppi spontanei iscritti all'Albo comunale delle associazioni.
7. Per iniziative alle quali il Comune riconosca particolare rilievo culturale, artistico, turistico, sportivo e sociale o educativo, la Giunta Comunale può disporre con proprio atto, il parziale o totale esonero del versamento delle tariffe previste, su presentazione di una specifica richiesta, debitamente motivata e documentata.

ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DI LOCALI, SPAZI ED ATTREZZATURE

1. Nell'utilizzo di locali, spazi ed attrezzature, il concessionario dovrà osservare, a propria cura e sotto la propria responsabilità, le seguenti disposizioni:
- rispettare gli orari concordati;
 - ritirare le chiavi previa presentazione della ricevuta di avvenuto versamento della tariffa stabilita ove previsto;
 - riconsegnare le chiavi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP entro la mattinata del primo giorno lavorativo successivo all'utilizzo;
 - conservare le chiavi personalmente. In caso di smarrimento, verrà addebitato il costo di sostituzione della serratura completa;
 - usare correttamente i locali e gli spazi e conservare l'ordine esistente all'atto della presa in consegna;
 - usare correttamente le attrezzature tecniche presenti nei locali (videoproiettori, impianti audio e luci, microfoni, ecc.) senza apportare alle stesse modifiche non preventivamente concordate;
 - ripristinare, a manifestazione/attività conclusa, tutti gli impianti tecnici così come ricevuti al momento della consegna;
 - riconsegnare i locali, ivi compresi gli spazi accessori, in perfetto stato ed in appropriate condizioni di pulizia, liberi da eventuali attrezzature utilizzate, non appartenenti ai locali stessi;
 - accertare, al termine dell'utilizzo, la chiusura di finestre, porte e luci;
 - segnalare immediatamente all'Ufficio Tecnico comunale eventuali danni riscontrati o provocati;
2. Al concessionario è fatto divieto di:
- fumare, introdurre animali, armi e sostanze che possano costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità o arrecare danni alle strutture ed agli arredi;
 - consumare cibi e bevande ed organizzare rinfreschi;
 - vendere qualsiasi oggetto o prodotto;
 - utilizzare i locali e gli spazi per finalità diverse da quelle per le quali è stata accordata la concessione all'uso occasionale;
 - proporre iniziative di dubbia moralità anche se indirizzate ad un pubblico di soli adulti;
 - cedere a terzi l'uso degli spazi.

3. Il concessionario è obbligato a:

- essere presente, anche tramite suo delegato, durante l'intero periodo d'uso, in qualità di responsabile dell'osservanza del presente Regolamento e della custodia dei locali;
 - ottemperare, a propria cura e spese e sotto personale responsabilità, a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia fiscale, assicurativa, sanitaria, di propaganda e pubblicità, nonché in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi e di ogni altra norma applicabile;
 - ottenere, in caso di manifestazioni, a propria cura e spese, tutti i permessi ed autorizzazioni eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni (SIAE, Vigili del Fuoco, Pubblica Sicurezza ecc.);
 - osservare le norme in ordine alla sicurezza del pubblico e degli addetti alla struttura. lasciare sgombrare da oggetti, autoveicoli e quant'altro le parti antistanti le uscite di sicurezza, in modo da consentire, in caso di pericolo, la libera fuga dei presenti;
 - verificare e rispettare la capienza dei locali concessi;
 - possedere le coperture assicurative previste dalle norme vigenti riguardo ad eventuali danni e sinistri che potranno occorrere agli ospiti dei locali oggetto della concessione nonché a tutti coloro che parteciperanno direttamente o indirettamente alla realizzazione di eventi e/o manifestazioni.
4. Il Comune ha il diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la più ampia vigilanza sull'uso dei locali e delle attrezzature presenti, per accertare anche tramite terzi incaricati, la scrupolosa osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Regolamento. A tal fine, il concessionario è tenuto a collaborare con gli incaricati comunali ed a fornire agli stessi tutti i chiarimenti e la documentazione eventualmente richiesti.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DANNI E SANZIONI

1. I soggetti titolari della concessione all'uso dei locali sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle strutture, agli impianti, alle attrezzature, ai servizi, alle dotazioni e all'arredamento in generale.
2. Essi sono ugualmente responsabili dei danni cagionati da parte del pubblico presente alle manifestazioni/eventi/convegni. I sinistri conseguenti e dipendenti dall'uso, da chiunque provocati, dovranno essere risarciti dal titolare della concessione nella misura che verrà stabilita dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere dei competenti uffici.
3. Il concessionario è responsabile di tutti i fatti che potranno accadere all'interno dei locali in uso e, in particolare, assume ogni responsabilità civile o penale in ordine ad incidenti di qualsiasi genere occorsi a persone o cose di terzi, incluso il Comune di Sovizzo, esonerando l'Amministrazione Comunale nei confronti dei suddetti oneri.
4. Il Comune sarà inoltre interamente sollevato e indenne, senza riserve ed eccezioni, da ogni responsabilità per danni, furti, incidenti o inconvenienti di qualsiasi natura che dovessero derivare a persone o cose all'esterno dei locali in occasione di manifestazioni/eventi/convegni.
5. L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli oggetti di proprietà personale e dei valori eventualmente lasciati nei locali e nelle relative pertinenze.
6. Fermo restando il risarcimento dei danni arrecati, le violazioni alle norme del presente

Regolamento comporteranno l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 25,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro.

7. Le trasgressioni accertate determineranno inoltre, l'immediata sospensione delle attività in corso, la revoca del permesso d'uso accordato e l'impossibilità, per il Comune di Sovizzo, di rilasciare ulteriori concessioni ai soggetti che si siano resi responsabili delle infrazioni.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.